

29. MAR. 2010 12:09

U. R. S. DAP

A: SAPPE

CIRCOLAZIONE - 97




puca
in OHP
scrittale

Mod. 40/255

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0135933-2010

PU-GDAP-1e00-29/03/2010-0135933-2010

Alla Segreteria Generale
S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 Roma

OGGETTO: Nota O.S. S.A.P.Pe. n. 19703/ig del 16.2.2010.
Trattamento fiscale e contributivo del buono pasto.

In riscontro al contenuto della nota in oggetto a firma di codesta O.S. la Direzione Generale del Personale e della Formazione ha comunicato quanto segue.

La normativa sul trattamento fiscale e previdenziale prevista all'art. 51 dal T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), prevede che le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, le gestioni della mensa dallo stesso organizzate o gestite da terzi, nonché le prestazioni o le indennità sostitutive fino all'importo di € 5,29, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Con l'aumento dell'importo del buono pasto a 7,00 euro previsto all'art. 7 dal D.P.R. 51/2009, la differenza di euro 1,71 (7,00-5,29) deve necessariamente essere assoggettata ai contributi fiscali e previdenziali.

Tale assoggettamento trova riscontro anche in considerazione di quanto già osservato in materia dal Comparto Ministeri e dalle altre FF.PP.

Pur prendendo atto che gli inconvenienti a volte ravvisabili nella mancanza di strutture non debbano di certo ripercuotersi sul personale considerato nella sua accezione più ampia (Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri), questa Amministrazione non può sottrarsi all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione fiscale e previdenziale sottraendo il solo personale di Polizia dalla norma sopraccitata.

Per quanto riguarda la modalità di rimborso delle somme da recuperare è prevista la rateizzazione degli importi.
Tanto per riscontro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO